



CASA & ASSOCIATI

**LA RESPONSABILITÀ DELL'INSTALLATORE DI IMPIANTI
IN AMBITO DI EDILIZIA E DI MACCHINE INDUSTRIALI**

*

Focus: la dichiarazione di conformità degli impianti

AVV. LUCA BENETTI

CENNI INTRODUTTIVI

L'installazione di impianti civili ed industriali è una fattispecie molto ricorrente, sia quale oggetto principale della commessa, sia quale fase conclusiva di un più ampio rapporto di fornitura.

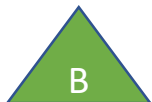
- Accade, infatti, che nell'ambito di un rapporto di fornitura, l'installazione della macchina e/o impianto sia affidata, dall'azienda produttrice o, talvolta, dallo stesso committente, ad un soggetto terzo che si obbliga a curare specificamente la posa in opera e il collegamento del bene.
- Accade altresì che la commessa coincida con la stessa realizzazione dell'impianto, sicché l'oggetto del contratto consiste nella posa in opera dell'impianto.

A seconda che l'installazione dell'impianto acceda ad un più ampio rapporto di fornitura, ovvero costituisca l'oggetto della commessa, si avranno due possibili scenari:

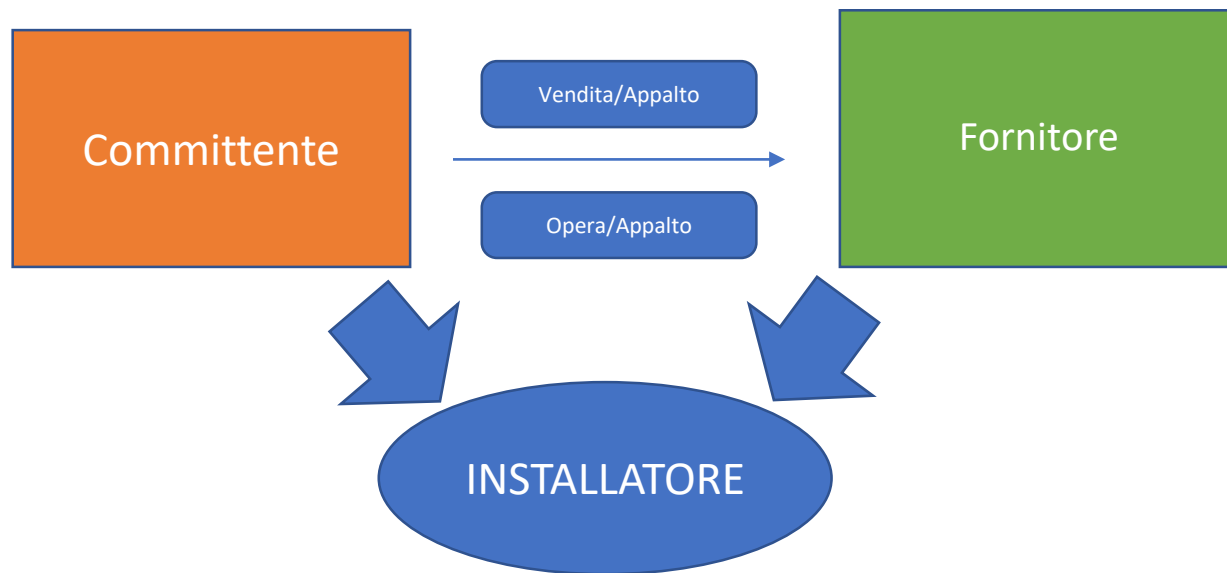
- **Rapporto «bilaterale»** tra committente e installatore, ove il primo si rivolge al secondo per la realizzazione dell'impianto
- **Rapporto «trilaterale»**, ove ad un contratto di fornitura (vendita/appalto) di un macchinario o un impianto complesso tra committente e fornitore (produttore) ne segue un secondo, tra fornitore ed installatore (o tra committente e installatore) avente ad oggetto la posa in opera dell'impianto



È il fornitore che stipula il contratto con l'installatore al quale il committente rimane estraneo, con la conseguenza che per eventuali difetti dell'opera (o dell'installazione) avrà azione (contrattuale) solo nei confronti del fornitore.



È il committente che stipula il contratto con l'installatore, con la conseguenza che il primo avrà azione (contrattuale) nei confronti sia del produttore, sia dell'installatore.



CHI È L'INSTALLATORE DI IMPIANTI?

L'installatore è il soggetto (imprenditore individuale, collettivo, oppure artigiano) che:

➤ **Possiede i requisiti di cui all'art. 4 del DM 37/2008**

Il che implica il possesso, da parte del titolare dell'impresa, dei soci o dei collaboratori che abbiano svolto attività di collaborazione tecnica continuativa per un periodo non inferiore a sei anni, il possiedano dei seguenti requisiti:

- ✓ Laurea in materia tecnica specifica: ingegneria, architettura, fisica, etc.
- ✓ Diploma o qualifica di scuola secondaria con specializzazione relativa all'attività di cui all'art. 1, seguito da un periodo di inserimento di almeno due anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore (un anno per installazione di impianti idrici e sanitari);
- ✓ Attestato di qualifica professionale rilasciata da istituti regionali o riconosciuti, con un periodo di inserimento in un'impresa del settore di almeno quattro anni consecutivi (due anni per installazione di impianti idrici e sanitari);
- ✓ Prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di un'impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore, per un periodo non inferiore ai tre anni, escluso dal computo quello di apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore.

➤ **Svolge una delle attività di cui all'art. 1 del DM 37/2008**

Ossia la realizzazione, posa in opera (in proprio o per conto terzi), modifica o manutenzione (straordinaria, con esclusione della manutenzione ordinaria) di:

- ✓ impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché di impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
- ✓ impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
- ✓ impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
- ✓ impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura e specie;
- ✓ impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
- ✓ impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
- ✓ impianti di protezione antincendio.

➤ **Presenti una SCIA ove, dato atto del possesso dei requisiti di cui sopra, dichiarai l'inizio dell'attività**

COSA ACCADE SE L'INSTALLATORE NON POSSIEDE I REQUISITI PREVISTI PER LEGGE ?

La carenza dei requisiti di cui all'art. 4 DM 37/2008 fa sì che l'installatore sia ritenuto «non abilitato»; ne consegue, tra l'altro:

➤ La **nullità** del contratto intercorso tra l'installatore e il committente.

La giurisprudenza è concorde nel ritenere che il contratto d'appalto (o d'opera) stipulato con un'impresa non abilitata sia nullo per contrarietà a norme imperative, ai sensi dell'art. 1418 c.c. sul presupposto che la disciplina che impone l'abilitazione sia posta a tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza, da cui il carattere «imperativo» della stessa (Cass. 18816/2025, *idem* C.App. Venezia 431/2022).

La nullità del contratto comporta (tra l'altro):

- L'assenza del diritto a percepire il compenso per l'opera prestata
- L'obbligo di restituire le somme eventualmente percepite
- Sanzioni amministrative pecuniarie

Va ricordato che il committente ha un onere di diligenza, dovendo affidarsi per l'installazione, modifica o manutenzione (straordinaria) dell'impianto esclusivamente ad imprese abilitate (art. 8 DM 37/2008). L'inosservanza di tale onere, tuttavia, non esclude la nullità del contratto, sebbene possa essere considerata dal Giudice ad esempio in punto spese di lite.

CHE TIPO DI RAPPORTO (CONTRATTUALE) SI INSTAURA TRA L'INSTALLATORE E IL COMMITTENTE ?

Generalmente, il rapporto giuridico che si instaura tra un'impresa installatrice e il committente per la realizzazione di un impianto civile o industriale si qualifica, a seconda delle circostanze, come **contratto d'appalto** (artt. 1655 ss. c.c.) o **contratto d'opera** (artt. 2222 ss. c.c.):

- **Contratto d'appalto.** È la fattispecie più comune. Si configura quando l'installatore è un imprenditore che si assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio (la realizzazione, installazione o manutenzione di un impianto) verso un corrispettivo in danaro. L'elemento qualificante è la natura imprenditoriale dell'appaltatore e, più precisamente, la presenza di una impresa organizzativa (capitali, macchinari, dipendenti).
- **Contratto d'opera.** Si ha quando l'installatore si obbliga a compiere l'opera con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente. Qui, l'elemento centrale è il carattere personale della prestazione. Il prestatore d'opera è tipicamente un lavoratore autonomo, un artigiano o un piccolo imprenditore che non si avvale di una complessa struttura imprenditoriale.

Il discrimine tra le due diverse fattispecie contrattuali, dunque:

- **non risiede nella complessità o natura dell'opera**
- ma nella **struttura dell'esecutore**.

Occorre pertanto indagare, con valutazione rimessa al Giudice di merito, la dimensione e l'organizzazione dell'impresa, la natura della forza lavoro impiegata, la «prevalenza» o meno dell'opera del titolare, oltre all'importanza dell'opera commissionata.

La qualifica di impresa artigiana non esclude di per sé la possibilità di configurare un contratto d'appalto, dovendo il Giudice valutare nel concreto se l'organizzazione dell'impresa superi il criterio del lavoro prevalente del titolare e/o dei suoi familiari.

In entrambi i casi la stipulazione del contratto non richiede la forma scritta né per la validità (*ad substantiam*) né per la prova (*ad probationem*), potendo essere concluso anche verbalmente o tramite comportamenti concludenti (per *facta concludentia*).

L'onere di provare l'esistenza è il contenuto del contratto spetta all'installatore che agisce per il pagamento del corrispettivo.

QUALI SONO GLI OBBLIGHI DELL'INSTALLATORE E QUAL È LA DIFFERENZA (PRATICA) TRA IL CONTRATTO D'APPALTO E IL CONTRATTO D'OPERA?

In entrambi i casi (contratto d'appalto o contratto d'opera), l'obbligazione assunta dall'installatore è un'obbligazione di risultato. Ciò significa che l'installatore non è tenuto ad utilizzare (solamente) la diligenza richiesta, ma a consegnare al committee un impianto finito, funzionante e realizzato "a regola d'arte", ossia in conformità con le norme tecniche vigenti (CEI, UNI) e le leggi in materia di sicurezza (DM 37/2008 e D.Lgs. 81/2008).

In entrambi i casi l'inadempimento dell'obbligazione gravante sull'installatore fa sorgere in capo al medesimo una responsabilità contrattuale ai sensi dell'art. 1218 c.c. che, in sostanza, obbliga l'installatore a porre rimedio ad eventuali vizi e difetti dell'opera, salva la (possibile) risoluzione del contratto e fermo l'obbligo di risarcire l'eventuale danno patito dal committente.

QUALI SONO, DUNQUE, LE DIFFERENZE?

Le principali differenze tra il contratto d'appalto e il contratto d'opera, riguardano, per quanto interessa l'installatore, i **diversi termini di decadenza e prescrizione** previsti per l'esercizio dell'azione di garanzia (art. 1668 c.c.), ossia il lasso di tempo entro cui il committente deve «denunciare» il difetto e chiederne, alternativamente, l'eliminazione a spese dell'installatore e/o la riduzione del prezzo, oppure (qualora il difetto sia grave e/o ineliminabile) al risoluzione del contratto (salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno).

➤ **Contratto d'appalto:**

- Decadenza: denuncia dei difetti entro 60 gironi dalla scoperta
- Prescrizione: due anni dalla consegna dell'opera

➤ **Contratto d'opera:**

- Decadenza: denuncia dei difetti entro 8 giorni dalla scoperta
- Prescrizione: un anno dalla consegna dell'opera

In entrambi i casi l'accettazione dell'opera (espressa o tacita) libera l'impiantista da ogni responsabilità, salvo il caso dei vizi occulti

IN CHE COSA CONSISTE LA «GARANZIA» DOVUTA AL COMMITTENTE ?

Le (principali) forme di responsabilità dell'installatore possono essere riassunte in quattro categorie:

- 1) Responsabilità per vizi e difformità dell'opera
- 2) Responsabilità per mancanza di qualità promesse
- 3) Responsabilità risarcitoria, eventualmente in solido con altre figure professionali
- 4) Responsabilità per gravi difetti (rischio di rovina) dell'impianto

RESPONSABILITÀ PER VIZI E DIFFORMITÀ

Qualora l'impianto risulti affetto da vizi e/o difformità che ne compromettono il corretto funzionamento, salvo l'opera non sia stata accettata e i vizi fossero conoscibili dal committente, il medesimo può richiedere all'installatore (artt. 1668 e 2226 c.c.):

- L'eliminazione dei vizi a spese dell'installatore
- La riduzione proporzionale del prezzo (in misura pari all'incidenza del difetto riscontrato)
- La risoluzione del contratto (qualora i difetti siano talmente gravi da rendere l'impianto «del tutto inadatto alla sua destinazione»), il che implica la restituzione del corrispettivo
- Il risarcimento del danno (in aggiunta a quanto sopra)

RESPONSABILITÀ PER MANCANZA DI QUALITÀ PROMESSE

Una forma specifica di inadempimento (dell'installatore) si verifica quando l'impianto, pur non presentando vizi o difetti in senso stretto, è privo delle qualità essenziali o specificamente promesse.

In tal caso, trova applicazione, in via analogica, la disciplina dell'art. 1497 c.c. dettata in materia di vendita (Cass. 21496/2024), con la conseguenza che:

- Il committente può ottenere la risoluzione del contratto con l'installatore (con conseguente restituzione del compenso eventualmente pagato)

RESPONSABILITÀ RISARCITORIA, EVENTUALMENTE IN SOLIDO CON ALTRE FIGURE PROFESSIONALI

Fermi i rimedi di cui si è detto (eliminazione dei difetti, riduzione del corrispettivo o risoluzione del contratto) l'installatore è responsabile, verso il committente, dei danni arrecati per effetto dei difetti di cui risulti affetto l'impianto

Nella medesima responsabilità (risarcitoria) incorrono anche le diverse figure che, a vario titolo, hanno concorso alla realizzazione dell'impianto, come ad esempio il progettista e/o direttore dei lavori, che potranno essere chiamati a rispondere di danni patiti dal committente in solido con l'installatore (art. 2055 c.c.)

- *Art. 2236 c.c. se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave*

RESPONSABILITÀ PER GRAVI DIFETTI (RISCHIO DI ROVINA) DELL'IMPIANTO

Una particolare forma di responsabilità dell'appaltatore, applicabile anche all'installatore in via analogica, è dettata dall'art. 1669 c.c. secondo cui:

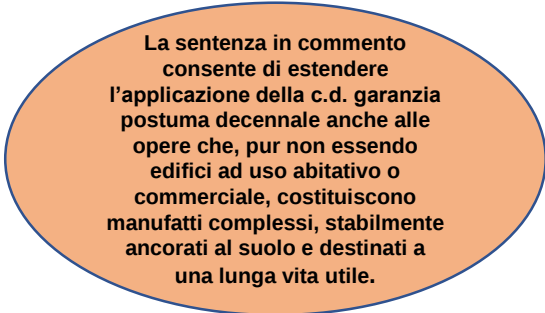
*Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se, nel corso di **dieci anni dal compimento**, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denuncia entro un anno dalla scoperta.*

Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denuncia

Sia pure destinata a regolare particolari ipotesi di difetti afferenti alle «cose immobili» la norma in questione può essere applicata anche all'installazione di impianti



Interpretazione estensiva



La sentenza in commento
consente di estendere
l'applicazione della c.d. garanzia
postuma decennale anche alle
opere che, pur non essendo
edifici ad uso abitativo o
commerciale, costituiscono
manufatti complessi, stabilmente
ancorati al suolo e destinati a
una lunga vita utile.

La chiave interpretativa risiede nell'espressione «altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata» di cui all'art 1669 c.c.. La giurisprudenza ha chiarito che questa categoria non è limitata alle costruzioni edilizie, ma comprende qualsiasi opera che sia incorporata al suolo in modo stabile e destinata a permanere nel tempo, perdendo la propria individualità e diventando parte integrante dell'immobile.

L'Applicazione agli Impianti: il Caso degli Aerogeneratori (Cass. Civ., Sez. 2, N. 1252 del 18-01-2025)

Una recente e significativa pronuncia della Corte di Cassazione ha affrontato direttamente la questione dell'applicabilità dell'art. 1669 c.c. a un **impianto eolico**, ritenendolo un «impianto di grandi dimensioni». In questa decisione, la Corte ha stabilito che le torri di sostegno degli aerogeneratori, unitamente alle loro fondazioni, devono essere considerate a tutti gli effetti delle "costruzioni" ai sensi della norma citata. La Corte ha argomentato che tali strutture possiedono i caratteri di «stabilità, solidità e consistenza volumetrica, nonché della immobilizzazione al suolo ex art. 812 c.c.». Inoltre, ha specificato che le varie componenti dell'impianto (navicella, rotore, pale) non sono elementi a sé stanti, ma parti di un «unico impianto eolico infisso stabilmente al suolo». Di conseguenza, l'azione per gravi difetti, come un vizio di assemblaggio che ha causato il crollo di una componente essenziale, rientra a pieno titolo nel campo di applicazione dell'art. 1669 c.c.

CHE COSA ACCADE SE L'OPERA VIENE ACCETTATA DAL COMMITTENTE? E SE È STATA COLLAUDATA?

Costituiscono principi generali dell'ordinamento (art. 1665 c.c.) quelli per cui:

- Il committente, prima di ricevere la consegna, ha **diritto di verificare l'opera compiuta**
- **La verifica deve essere fatta dal committente appena l'appaltatore lo mette in condizioni di poterla eseguire**
- **Se, nonostante l'invito fattogli dall'appaltatore, il committente tralascia di procedere alla verifica senza giusti motivi, ovvero non ne comunica il risultato entro un breve termine, l'opera si considera accettata.**
- **Se il committente riceve senza riserve la consegna dell'opera, questa si considera accettata ancorché non si sia proceduto alla verifica.**
- Salvo diversa pattuizione o uso contrario, l'appaltatore ha diritto al pagamento del corrispettivo quando l'opera è accettata dal committente.

Quanto l'opera (l'impianto) viene (o può ritenersi) accettata, il committente perde il diritto alla garanzia, con la conseguenza che non saranno più esperibili le azioni di cui si è detto, salvo il caso dei vizi «occulti» o non riconoscibili all'atto della consegna.

- La natura «occulta» del vizio va valutata in «concreto», tenuto conto della tipologia dello stesso e del grado di conoscenza/controllo del committente; ciò a maggior ragione quanto si sia proceduto al collaudo, posto che tale operazione, che di per sé non esclude la garanzia, implica un'accurata verifica della funzionalità del bene, il che gioco forza circoscrive le ipotesi in cui l'eventuale difetto non fosse (davvero) percepibile con l'ordinaria diligenza.
- L'accettazione può anche essere tacita, ovvero avvenire per fatti concludenti, come nel caso in cui il committente riceva la consegna dell'opera senza riserve, ovvero senza procedere alla verifica (Cass. 1576/2025)

LA RESPONSABILITÀ DELL'INSTALLATORE IN AMBITO EDILIZIO

Nel settore dell'edilizia, la (corretta e certificata) installatore degli impianti (elettrici, idrosanitari, del gas, di riscaldamento, raffrescamento, elevazione, ecc.) assume un ruolo cardine ed incide direttamente sulla sicurezza e sull'agibilità degli edifici.

La normativa di riferimento (DM 37/2008), impone all'installatore l'obbligo di realizzare gli impianti secondo la regola dell'arte e di rilasciare al termine dei lavori la «**dichiarazione di conformità**» (art. 7 DM 37/2008).

Si tratta del documento attestante che l'impianto è stato realizzato nel rispetto delle norme vigenti e garantisce la sicurezza delle persone, degli animali e delle cose.

La dichiarazione di conformità (c.d. Di.Co.) indice su:

- **Sicurezza:** è l'atto che certifica la sicurezza dell'impianto, tutelando l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni. La Corte Costituzionale ha ribadito che la disciplina degli impianti negli edifici attiene a profili di sicurezza e pubblica incolumità, costituisce una regolamentazione di natura «imperativa», rientrando nella competenza esclusiva dello Stato
- **Agibilità:** è un presupposto indispensabile per il rilascio del certificato di agibilità dell'immobile. La consegna di una certificazione incompleta impedisce al committente di ottenere tale certificato.
- **Allacciamento alle Utenze:** è necessaria per richiedere un nuovo allacciamento alle reti di distribuzione di energia elettrica, gas e acqua

COSA ACCADE SE NON RILASCIO LA DI.CO OPPURE SE LA STESSA È AFFETTA DA ERRORI OD OMISIONI?

Il rilascio della Dichiarazione di Conformità discende direttamente dalla legge a tutela di interessi pubblici.



- **Omesso o Incompleto Rilascio:** costituisce un grave inadempimento dell'installatore. Il committente ha diritto di agire in giudizio per ottenere una sentenza che condanni l'installatore a redigere e consegnare la documentazione completa e conforme alla normativa
- **Errori o Falsità:** La redazione di una Di.Co. contenente dati non veritieri o che attesti falsamente la conformità di un impianto non a norma comporta conseguenze molto gravi per l'installatore. Oltre alla responsabilità civile per tutti i danni che dovessero derivare dal malfunzionamento o dalla pericolosità dell'impianto, si possono configurare profili di responsabilità penale per il reato di falso ideologico in atto pubblico (se la dichiarazione è destinata a confluire in un atto della pubblica amministrazione) o in certificato.

LA RESPONSABILITÀ DELL'INSTALLATORE DI MACCHINE INDUSTRIALI

Quando l'installazione riguarda macchine o linee di produzione industriali, la responsabilità dell'installatore è regolata (anche) dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e c.d. Direttiva Macchine oggi Regolamento UE 2023/1230).

- L'installatore deve garantire che la macchina, una volta installata e integrata nel contesto produttivo, non solo operi correttamente, ma rispetti gli standard richiesti dalla normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.
- Questo include la corretta installazione dei dispositivi di protezione, il collegamento agli impianti di alimentazione e la garanzia che l'insieme funzioni in modo sicuro.

Nell'ambito dell'installazione di impianti industriali, assume particolare importanza la distinzione tra «**macchina**» e «**quasi-macchina**».

Una "quasi-macchina" è un'entità che non può funzionare autonomamente ma è destinata a essere incorporata o assemblata con altre macchine per costituire un dispositivo completo.

- La **Corte di Cassazione** (n. 19404/2025) ha sottolineato l'importanza di questa distinzione, affermando che in caso di fornitura di una «quasi-macchina», la valutazione sulla sicurezza deve essere compiuta (in ogni caso) sull'insieme finale

In sostanza, una "quasi-macchina" è un componente o un insieme che non ha una funzione autonoma, ma è progettato per essere integrato in una macchina più complessa.

Obblighi Specifici per le "Quasi-Macchine":

Il fabbricante di una "quasi-macchina", prima di immetterla sul mercato, deve adempiere a precisi obblighi documentali. L'art. 10 del D.Lgs. n. 17/2010 impone di preparare:

1. La documentazione tecnica pertinente
2. Le istruzioni per l'assemblaggio
3. La dichiarazione di incorporazione



Questi documenti, in particolare le istruzioni per l'assemblaggio e la dichiarazione di incorporazione, devono accompagnare la "quasi-macchina" fino alla sua integrazione finale e diventano parte del fascicolo tecnico della macchina completa.

COSA ACCADE SE L'INSTALLATORE NON CONSEGNA LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA?

La giurisprudenza ha qualificato la mancata consegna della documentazione obbligatoria (come il manuale d'uso e, nel caso di "quasi-macchine", la dichiarazione di incorporazione) come un vero e proprio inadempimento dell'obbligazione di consegna ai sensi dell'art. 1477 c.c. (applicabile anche all'appalto per la fornitura di beni).

Questo inadempimento è considerato di **non scarsa importanza**, poiché la documentazione è essenziale per garantire la conformità del macchinario assemblato alle normative di sicurezza e per consentire l'estensione della marcatura CE dalla macchina principale al componente accessorio

Di conseguenza, la mancata fornitura di tali documenti legittima il committente a chiedere la **risoluzione del contratto per grave inadempimento** dell'appaltatore, con conseguente obbligo di restituzione delle somme versate.

Tale azione non è soggetta ai brevi termini di decadenza e prescrizione previsti dall'art. 1667 c.c. per la denuncia dei vizi, ma segue le regole ordinarie della risoluzione per inadempimento

LA RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE (ART. 2043 C.C.) E LE VENDITE "A CATENA"

Oltre alla responsabilità contrattuale verso il proprio committente, **l'installatore può essere chiamato a rispondere ai sensi dell'art. 2043 c.c. per i danni cagionati a terzi.**

Tale norma stabilisce che: «qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno».

Questa forma di responsabilità è particolarmente rilevante nelle cosiddette "**vendite a catena**", dove un impianto passa dal produttore a un distributore/installatore e infine all'acquirente finale.

La giurisprudenza ha consolidato il principio secondo cui l'acquirente finale, pur non avendo un rapporto contrattuale diretto con il produttore, può agire contro di esso in via extracontrattuale per i danni derivanti da un prodotto difettoso e pericoloso

La **Corte di Appello di Venezia, con la sentenza n. 1097 del 31 maggio 2024**, ha ribadito questo orientamento in un caso relativo a piattaforme industriali non conformi alle norme di sicurezza:

«[...] nelle cosiddette vendite "a catena " spettano all'acquirente due azioni: quella contrattuale, che sorge solo nei confronti del diretto venditore, in quanto l'autonomia di ciascun trasferimento non gli consente di rivolgersi contro i precedenti venditori (restando salva l'azione di rivalsa del rivenditore nei confronti del venditore intermedio); quella extracontrattuale, che è esperibile dal compratore contro il produttore, per il danno sofferto in dipendenza dei vizi che rendono la cosa pericolosa ...»

- Questo principio **si applica anche all'installatore**, che può essere considerato corresponsabile del danno se, con la sua opera, ha contribuito a mettere in circolazione un impianto o una macchina pericolosa, o se non ha rilevato difetti palesi del materiale fornitogli.
- A sua volta, l'installatore che sia stato condannato a risarcire il danno al committente a causa di materiali difettosi fornitigli da terzi, può agire in regresso contro il fornitore/produttore. La **Corte di Cassazione (sentenza n. 9374 del 21 maggio 2020)** ha chiarito che l'appaltatore/installatore ha a disposizione l'azione extracontrattuale ex art. 2043 c.c. per essere tenuto indenne dal proprio fornitore per quanto versato al committente a causa dei vizi dei materiali.

RIPARTIZIONE DELLA RESPONSABILITÀ E AZIONE DI REGRESSO

Spesso, il danno derivante da un impianto difettoso non è imputabile a un unico soggetto. La responsabilità può essere ripartita tra il produttore del materiale, il progettista, il direttore dei lavori e l'installatore. In questi casi, si applica il principio della responsabilità solidale (art. 2055 c.c.), secondo cui il danneggiato può chiedere l'intero risarcimento a uno qualsiasi dei corresponsabili.

Colui che ha pagato avrà poi diritto di regresso verso gli altri, in proporzione alla gravità della rispettiva colpa e all'entità delle conseguenze che ne sono derivate.

RIMEDI PROCESSUALI:

1. **Procedimento ordinario** di cognizione: azione di adempimento, risoluzione o risarcimento.
2. **Azione di denuncia di nuova opera o danno temuto** (artt. 1171-1172 c.c.) se l'impianto minaccia danni.
3. **Accertamento tecnico preventivo (ATP, art. 696 c.p.c.)**: molto usato per verificare vizi e difetti d'impianto prima del giudizio.
4. **Mediazione obbligatoria** in materia di contratti d'opera e responsabilità civile.
5. **Arbitrato o ADR** se previsti contrattualmente.

CONCLUSIONI

In conclusione, la figura dell'installatore è gravata da un complesso di obblighi che vanno ben oltre la semplice esecuzione materiale del lavoro.

La responsabilità per la sicurezza e la conformità degli impianti installati lo espone a rischi significativi, sia sul piano contrattuale verso il committente, sia su quello extracontrattuale verso terzi.

La corretta applicazione delle norme tecniche, il rilascio di certificazioni veritiere e un'attenta verifica dei materiali forniti sono elementi essenziali per mitigare tale rischio e per garantire la sicurezza degli utenti finali.



CASA&ASSOCIATI

GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE.